

COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Seduta in 1° convocazione
del 04-09-2012

OGGETTO:

L'anno duemiladodici, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE
alle ore 16,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale
debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
ordinaria/~~straordinaria~~ ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

REGOLAMENTO

ESERCIZI

SOMMINISTRAZIONE

ACQUEDOTTI E

BEVANDE"

MODIFICA

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. TONI Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MARTELLI Ernesto	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRATTALI Claudio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SERI Antonio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MURATORI Arcangelo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. FABI Diego	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MARCHETTI Alessandro.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. DI PIETRO Nazzareno	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. SALUSTRI Renato	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. TOCCI Andrea	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. SACCO Federico	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. FORMICHETTI Sauro	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. MELCHIORRI Nella	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. GIOCONDI Roberto	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. SIMONETTI Prezioso Luigi	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. RENZI Danilo	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17. MALFATTI Daniela	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra F. GARBINI e M.C. FICORILU'

Partecipa alla seduta il Segretario **Massimi Dr. LINO**

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.



E' dato atto che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, di seguito riportati:

Si esprime *parere favorevole* in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore

dr.ssa Paola Chiaretti

Paola Chiaretti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sig. Sindaco dr Angelo Toni

DATO ATTO che si allontanano i Consiglieri di minoranza Melchiorri/Simonetti/Renzi presenti 10

Recentemente il Legislatore statale ha avviato una profonda riforma di adeguamento del comparto del commercio al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e ai principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti dal Trattato dell'Unione europea. Tale incisiva riforma tiene conto dei principi costituzionali posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, e dei beni culturali.

In via legislativa i suddetti principi sono ribaditi dal D.L. 6 dicembre 2011 n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

In particolare l'art.31 del DL 201/2011 ha riguardato in modo specifico il settore delle attività commerciali e ha stabilito che limiti alla libertà di apertura di nuovi esercizi possono essere posti solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali e che le Regioni e gli enti locali devono entro il 30 settembre 2012 provvedere a eliminare dai propri ordinamenti limiti e restrizioni posti a tutela di interessi diversi e specificatamente disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autorizzativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico come indicato nel DL 1/2012 (art.1).

Appare utile comunque ricordare che in questi anni anche la Regione Lazio non ha provveduto ad adeguare la propria normativa di settore ai dettami del DLgs 26 marzo 2010 n.59 recante l'attuazione della cosiddetta direttiva Bolkstein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Quindi in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 29 novembre 2006 n.21 e dagli atti conseguenti, il Comune di Contigliano provvede ad approvare il "Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" e i "Criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

Resta inteso che l'allegato Regolamento e i citati Criteri rivestono una evidente ed intrinseca rilevanza prettamente transitoria, che dovranno necessariamente subire adeguamenti e aggiornamenti.

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad un nuovo Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo la seguente normativa vigente:

- (L.R. Lazio 29 Novembre 2006 n.21)
- (Regolamento regionale Lazio 19 gennaio 2009 n.1)
- (Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 25 luglio 2007 n.563)
- (Deliberazione del Consiglio Regionale 06 novembre 2002 n.131)
- (Legge 30 luglio 2010 n. 122- Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
- (Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
- (Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 : Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133)
- (Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n.35);

DATO ATTO che per quanto sopra è stato incaricato come Consulente Amministrativo il dottor Marco Valente di Viterbo, il quale ha provveduto ad elaborare, unitamente al Responsabile del



Settore interessato, un nuovo Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (allegato 1) e i criteri per lo sviluppo degli stessi (allegato 2);

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.06.2012 dalla Commissione Attività Produttive e Turismo;

RITENUTO di modificare l'art. 10 comma 5 con la dicitura "oltre alla serata del 31 dicembre, salvo deroghe adeguatamente motivate".

VISTI i sopracitati Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (allegato 1) e Criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (allegato 2) e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2008, n.267;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10

Favorevoli n. 9

Contrari n. 1 (Malfatti)

Astenuti n. -

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
2. di **APPROVARE** il "Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" come sopra rettificato e i "Criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che ogni altra disposizione deve intendersi abrogata e sostituita a far data dall'entrata in vigore del "Regolamento" e dei "Criteri" testè approvati;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

Con presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 9

Contrari n. 1 (Malfatti)

Astenuti n. -

la presente è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Aggiornato a:

(L.R. 29 Novembre 2006, n. 21)

(Regolamento regionale Lazio 19 gennaio 2009, n. 1)

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Lazio 25 luglio 2007, n. 563)

(Deliberazione del Consiglio Regionale 06 Novembre 2002 n.131)

(LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

(Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno")

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

Giugno 2012

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disposizioni attuative e integrative del Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche) e successive modifiche).

ART. 2
(Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati esercizi, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

3. Alle istanze sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

- 4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la domanda si intende accolta.

6. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:

- a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
- b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06;
- c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

7. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

8. Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della LR 21/06 sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

ART. 3

(Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi)

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e contengono, in particolare, le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio. All'istanza sono allegati:

- a) planimetria del locale;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- 1) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
- 2) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

3. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della LR 21/06, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura stessa.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

- a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

ART. 4

(Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma precedente, è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

3. Alla SCIA sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
- 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, **ove disponibile e/o obbligatorio**;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) la durata dell'evento per il quale è segnalata l'inizio attività.

ART. 5
(Autorizzazioni stagionali)

L'autorizzazione stagionale è rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. Per questa tipologia di autorizzazione si applica quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 6
(Affidamento di reparto)

1. L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della LR 21/06 è comunicato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
- c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

ART. 7
(Subingresso)

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) .
Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della LR 21/06. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR 21/06. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della LR 21/06. La richiesta di proroga deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

ART. 8
(Affitto di azienda)

1. L'affitto di azienda è comunicato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione,

sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:

- a) copia del contratto di affitto;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06, può chiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

ART. 9

(Segnalazione certificata d'inizio attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri comunali)

1. La segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 11, comma 12, primo periodo, della LR 21/06, relativa alle attività di somministrazione previste nell'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) della LR 21/06 stessa, è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d) indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

2. Alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) .
Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività. Nel caso previsto dal comma 1, lett. a), dell'art. 6 della LR 21/06, dovrà essere evidenziata e quantificata la superficie adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Alla SCIA si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della LR 21/06 è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06 da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del

rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

ART. 10
(Piccoli trattenimenti e attività accessorie) ¹

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente:

1. l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento;
2. l'effettuazione di piccoli trattenimenti, in sale dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso, né aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
3. l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari.

2. E' fatto comunque salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, ed in particolare:

1. per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "relazione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato come disposto dalla vigente normativa di settore; tale documentazione deve essere prodotta allo Sportello Unico per le Attività Produttive prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo. E' fatta salva la possibilità

¹ L'articolo 13, comma 2, del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha soppresso l'obbligo, previsto dall'art. 124 del RD n. 635/40, regolamento di attuazione del TULPS, di richiedere la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, "in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili". Alla stessa licenza erano soggetti gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.

Ricordiamo che, in riferimento ai piccoli trattenimenti che si svolgono in un pubblico esercizio "dove la clientela accede solo per la consumazione", in risposta ad un quesito posto dalla Confesercenti, il Ministero dell'interno affermò, con nota del 13 agosto 1997, che sono esenti dalla disciplina dell'art. 80 del TULPS (verifica obbligatoria delle commissioni tecniche di vigilanza circa la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio) "gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia in esso locale l'apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione" (presenza di pedane, camerini, allestimenti scenici, ecc.). E ciò si ha quando si svolgono "trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l'attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un'attività complementare". In definitiva, la soppressione dell'art. 124 del RD n. 635/40 non fa che prendere atto di una situazione già in essere, eliminando un adempimento sostanzialmente inutile.

dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti. Resta intesa l'applicazione di quanto disposto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227;

2. per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
 - a) In caso di struttura modulare certificata all'origine, documentazione tecnica convalidata per l'anno in corso;
 - b) In caso di struttura non certificata all'origine, certificazione tecnica di corretto montaggio e idoneità statica, rilasciata dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.
3. E' consentita inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione e regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.
4. Per quanto attiene la prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.
5. L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni non può superare il limite di 12 (dodici) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 2 (due) nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre. ~~L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.~~
6. E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione.
7. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo.

** Solo serate e spettacoli festivi*

ART. 11

(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:
 - a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della LR 21/06;
 - b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 17, comma 2, della LR 21/06;
 - c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 16 della LR 21/06.

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) .
Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della LR 21/06;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 14 della LR 21/06 e nel termine di cui alla lettera a).

3. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 4 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, salvo quanto disposto dal citato art. 41 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

5. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato B dei "Criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procede:

- o a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento;
- o a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita di un anno, di dichiarazioni, certificazioni e copia di documenti, anche di carattere fiscale.

In ogni caso, si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale n. 21/2006.

ART. 12
(Rinvio)

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI)
Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata dalla Regione Lazio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla norma statale di recepimento della stessa, prevalgono le disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75) e successive modifiche ed integrazioni sulla normativa regionale e sulle disposizioni del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 49, comma 4-ter, della LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) - le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui all'art. 19 della Legge 241/1990.

3. Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione è competente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

4. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

Criteria per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Aggiornato a:

(L.R. 29 Novembre 2006, n. 21)

(Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 25 luglio 2007, n. 563)

(Regione Lazio - Dipartimento Economico Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive Circolare Prot. n. 133465 del 25.09.2007)

Giugno 2012

La normativa di riferimento

La Regione Lazio, in materia di disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha emanato la legge 29/11/2006, n. 21, ponendo a base della normativa il principio della libertà di iniziativa economica privata.

L'art. 1 detta le finalità della legge, individuandole come segue:

- a) la trasparenza del mercato, l'incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
- c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi;
- d) l'efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell'inflazione;
- e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
- f) lo sviluppo delle relazioni con il settore turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
- g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all'incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all'aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
- h) la prevenzione del fenomeno dell'alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;
- i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
- l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
- m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l'Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti locali;
- n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l'esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l'occupazione;
- o) la salvaguardia dei locali storici;
- p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico.

L'art. 4 della legge dispone che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI)
Criteria per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri di cui all'articolo 5 della presente legge, volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 563 del 25/07/2007 sono stati approvati gli indirizzi per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La deliberazione prevede che i criteri siano adottati dai Comuni nel rispetto degli indirizzi generali di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) e g) del punto 1 della stessa.

Il punto 2 della deliberazione definisce gli indicatori e gli elementi oggetto di considerazione da parte dei Comuni nella predisposizione dei criteri. Il punto 3, alle lettere a) e b), limita la facoltà dei Comuni di ricorrere, in sede di determinazione dei criteri, a parametri numerici e/o indici di servizio.

L'ultima evoluzione normativa

Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata dalla Regione Lazio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla norma statale di recepimento della stessa, prevalgono sulla normativa di settore regionale le disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75) e successive modifiche ed integrazioni sulla normativa regionale e sulle disposizioni del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 49, comma 4-ter, della LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) - le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui all'art. 19 della Legge 241/1990.

Criteria per lo sviluppo

I criteria che seguono, alla luce delle considerazioni sino ad ora esposte, che contengono gli indicatori e gli elementi voluti dal punto 2 della D.G.R. n. 563/2007, sono ispirati al rispetto degli indirizzi generali dettati dal medesimo provvedimento regionale, tendendo in particolar modo:

- a favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- a favorire l'equilibrata dislocazione sul territorio degli esercizi, nel rispetto delle vocazioni delle singole parti del territorio;
- a favorire lo sviluppo di un mercato pienamente concorrenziale;
- a salvaguardare e qualificare le zone di maggior pregio storico ed ambientale;
- a garantire l'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione e le esigenze di promozione e valorizzazione sia del territorio che dei luoghi del commercio.

Principi generali

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.

La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.

L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo ed in caso di dubbio nel senso più favorevole all'interessato.

Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteria il territorio comunale è determinato in ZONA UNICA.

Nella ZONA UNICA l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo rimanendo il rispetto della disciplina urbanistico edilizia e delle prescrizioni di natura igienico sanitaria poste a tutela della salute e della sicurezza dell'utenza degli esercizi di somministrazione e l'accertata rispondenza dei locali ai requisiti di sorvegliabilità, al fine di evitare che la saturazione dell'offerta possa condizionare il corretto svolgimento della concorrenza tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore, in particolar modo sotto il profilo dei prezzi, qualità e varietà del servizio stesso, vengono dettati i seguenti indici di servizio consistenti in standard di qualità degli esercizi.

Programmazione comunale

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI)
Criteria per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) Gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del presente atto ed attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato B del presente atto;
- b) Gli interessati devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato B del presente atto;
- c) I requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla normativa regionale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti professionali e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari.

Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e salvo quanto disposto dall'art. 6 della LR 21/06, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:

- a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
- b) in caso di trasferimento per comprovati casi di forza maggiore, previo presentazione di una relazione che ne illustri dettagliatamente le motivazioni.

L'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

L'art. 64, comma 3, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 dispone quanto segue: *“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondata sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.*

La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che

incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.

Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Decadenza speciale.

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato B del presente atto, l'Amministrazione procede secondo le modalità e le procedure previste dal "Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Ampiezza dei locali - ampliamenti

Fermo rimanendo il rispetto della disciplina urbanistico edilizia e delle prescrizioni di natura igienico sanitaria poste a tutela della salute e della sicurezza dell'utenza degli esercizi di somministrazione:

- a) non è soggetta a limiti l'ampiezza dei locali destinati alla somministrazione e delle superfici aperte al pubblico;
- b) non è soggetto ad autorizzazione l'ampliamento dei locali.

Distanze minime

Non viene prevista alcuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione e/o tra le attività di somministrazione e le altre attività economiche. I criteri adottati con il presente provvedimento potranno essere soggetti a revisione ogni qualvolta si riscontri la necessità di adeguare gli stessi agli indirizzi generali, agli indicatori ed agli elementi di cui all'all.to A alla D.G.R. n.563/2007.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina nazionale e regionale.

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI)
Criteria per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Giugno 2012

ALLEGATO "A"
Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ZONA UNICA

N.	Criteria	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,00 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere) - Fino ad un massimo di 30 punti.	30 (MAX)
2	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 30 posti a sedere	10
3	Presentare un menù di degustazione con inseriti almeno due piatti tipici e/o tradizionali del territorio Sabino (il menù di degustazione dovrà essere presentato non solo in lingua italiana, ma anche, almeno, in una lingua straniera comunitaria).	40
4	Presentare una carta dei vini con inseriti almeno due prodotti del territorio del territorio Sabino con l'impegno all'uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta al servizio.	35
5	Mettere a disposizione dei clienti il materiale informativo sul territorio del territorio Sabino.	35
6	Apertura di almeno 330 giorni/anno	10
7	Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto	35
8	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	10
9	Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura) [cumulabile con il criterio n. 8]	10
10	<i>Conoscenza della lingua Inglese certificata da un soggetto terzo di almeno uno dei soggetti addetti alla somministrazione – Livello minimo A1 (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue)</i>	20
11	Irrogazione di sanzioni amministrative di competenza comunale nell'esercizio dell'attività <i>Punteggio assegnato in assenza di provvedimenti a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	- 30
12	Applicazione di ordinanze-ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all'esercizio dell'attività <i>Punteggio assegnato per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	- 30

ALLEGATO "B": Limite di punteggio dei criteri di qualità


Per ciascuna delle tipologie di criteri deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

PUNTEGGIO MINIMO	
Zona unica	100 punti

Redatto da MARCO VALENTE	Tutti i diritti riservati
---------------------------------	---------------------------

IL PRESIDENTE

Toni Dr. Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 27.09.2012

**IL MESSO COMUNALE
PARADISO GIULIANA**

Giuliana Paradiso

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino
